

ALL. "B" AL N. 10549 DI RACCOLTA

STATUTO

Titolo 1° Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ACI EDITORE S.R.L."

La ACI EDITORE S.R.L. è una Società strumentale all'attività di ACI Informatica S.p.A. e dell'ente pubblico controllante Automobile Club d'Italia e opera in regime di "in house providing".

La Società è soggetta, inoltre, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento dell'ACI Informatica S.p.A.

ART. 2

La Società ha sede in Roma.

All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3

La durata della Società è a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2° Oggetto Sociale

ART. 4

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità statutarie di ACI Informatica S.p.A. e dell'Automobile Club d'Italia nel settore dell'editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, e in ogni altro ambito di interesse di ACI Informatica S.p.A. e dell'Automobile Club d'Italia, in quanto sua società in house.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere realizzato: (i) per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'ACI Informatica S.p.A. e/o all'Automobile Club d'Italia; (ii) per lo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club d'Italia affidate direttamente e/o indirettamente tramite ACI Informatica. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In particolare, nel rispetto della normativa sulla stampa e l'editoria e previa assunzione delle prescritte autorizzazioni, anche per conto terzi, la Società svolge:

- l'attività editoriale, pubblicitaria e di diffusione periodica e non periodica (con esplicita esclusione dei quotidiani) di periodici, opuscoli, giornali, libri e riviste edite in qualunque formato (cartaceo, digitale, on line), nonché l'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni pro-

dotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediale, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento al momento disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;

- l'acquisto, la vendita, la concessione in uso e la gestione di prodotti editoriali, ivi compresa l'attività pubblicitaria nell'ambito di tale attività;

- la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di tutti i prodotti attinenti alle attività anzidette, in tutti i possibili standard, supporti e tecnologie;

- l'organizzazione, la produzione, la commercializzazione e la diffusione di notizie, servizi anche complementari alle attività indicate, eventi, congressi e meeting per proprio conto o per conto di imprese, professionisti, enti pubblici o privati, campagne di diffusione di prodotti editoriali in Italia e all'estero, spettacoli, concerti e corsi di ogni genere con qualsiasi mezzo di informazione, ivi incluse le televisioni satellitari, digitali terrestri locali e nazionali e le così dette WEB TV ovvero sistemi di trasmissioni video attraverso le reti;

- l'organizzazione, la produzione, anche nella forma della coproduzione, la commercializzazione e la distribuzione attraverso sistemi analogici, digitali e multimediali e comunque con ogni mezzo conosciuto e/o di futura invenzione, di contenuti audiovisivi, cinematografici e televisivi;

- la stipula di contratti pubblicitari per conto di soggetti pubblici e/o privati e l'assunzione di contratti di sponsorizzazione;

- l'organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, di tutte le attività comunque inerenti l'attività editoriale, relativamente a quelle attività produttive e di servizio, specifiche e/o riconducibili ai propri scopi ed attività societarie.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicate da ACI Informatica S.p.A. e/o dall'Automobile Club d'Italia nel rispetto delle regole di "governance".

Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, quest'ultime con esclusione nei confronti del pubblico, anche a lungo termine che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo. La Società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque



connesso al proprio. L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali di ACI Informatica S.p.A. e dell'Automobile Club d'Italia. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico di ACI Informatica S.p.A. e, indirettamente, dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI Informatica S.p.A. e dell'Automobile Club d'Italia, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte di ACI Informatica S.p.A., espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, opera nel rispetto del presente Statuto, delle regole di "governance" e dai relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi.

Titolo 3° Capitale Sociale

ART.5

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibile di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Il capitale della società è interamente detenuto da ACI Informatica S.p.A. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta a norma di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportano controllo o poteri di veto, nell'esercizio di una influenza determinante sulla Società.

Salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473 del codice civile, i diritti previsti dal presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Titolo 4° Controllo Analogo

ART.6

La Società è costituita secondo il c.d. modello "in house providing" ed il controllo analogo è esercitato da ACI Informatica S.p.A. nel rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali.

La Società è tenuta, altresì, al rispetto delle direttive im-



partite sul funzionamento amministrativo permettendo ad ACI Informatica S.p.A. l'esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società. Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo 5° Decisioni dei Soci e Assemblea

ART.7

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Sono riservate alla competenza dei Soci e devono essere assunte con deliberazione assembleare:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, cod.civ. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico e/o del revisore legale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dalle società partecipate;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca del liquidatore e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2497, primo comma, cod. civ.;
- h) l'adozione delle decisioni attribuite alla competenza dei soci dalla legge o dal presente statuto;
- i) le decisioni di cui all'art. 17 del presente statuto.

I soci potranno decidere senza osservare le formalità previste per l'assemblea, mediante consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479, 3° comma, c.c., fatte salve le decisioni di cui alle lettere d), e) ed h), nonchè, comunque, tutte quelle riservate alla competenza dell'assemblea dei soci da disposizioni di legge.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione dei soci è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo del-



la decisione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci di cui all'articolo 2478 c.c.

ART. 8

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, email, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativo e di controllo.

ART. 9

Possono intervenire all'Assemblea i Soci a cui spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.



Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

ART.10

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche non socia. La delega può essere conferita anche per convocazioni successive della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee.

ART.11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti. L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

ART.12

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Titolo 6° Organo amministrativo

ART. 13

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure,



per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, a determinare il numero dei componenti e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organo amministrativo è nominato dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art.12. I Consiglieri possono non essere soci. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, monocratico o collegiale, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché eventualmente un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI Informatica S.p.A. e dall'Automobile Club d'Italia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 14

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive dell'Automobile Club d'Italia .

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al



D. Lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto ad indennizzo per gli amministratori decaduti.

In tal caso il Sindaco unico o il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

ART.15

L'Organo amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI Informatica S.p.A. e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ART. 16

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed esercita, a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive di ACI Informatica s.p.a. e dell'Automobile Club d'Italia. In ogni caso, l'Organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'Automobile Club d'Italia ;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di



pianificazione di ACI Informatica S.p.A. espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevute;
- esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget;
- recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI Informatica S.p.A. sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance di ACI Informatica S.p.a. e dell'Automobile Club d'Italia ;
- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale;
- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;
- assicura un adeguato flusso informativo all'ACI Informatica S.p.A. in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ART. 17

Per gli atti che importino vendite o permutate di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissione ed avallo di effetti, prestazioni di garanzie a favore di terzi, sarà necessaria apposita delibera di assemblea da prendersi con la presenza e col voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

ART. 18

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante av-

viso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Il Consiglio può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 19

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

ART. 21

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o in caso di Consiglio di Amministrazione al Presidente e agli amministratori.

ri delegati, se nominati.

Titolo 7° Organo di controllo e Revisore legale dei conti

ART. 22

La nomina del Collegio Sindacale, a composizione collegiale o monocratica, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di legge. In caso di nomina facoltativa, l'Assemblea definisce competenze e poteri dell'organo di controllo.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 cod.civ., il Collegio Sindacale a composizione collegiale o monocratica è nominato dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance dall'Automobile Club d'Italia ;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo--contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti anche se facoltativa è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Qualora nominato, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'Automobile Club d'Italia, al-

l'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Titolo 8° Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e alla sua presentazione ai Soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo ha facoltà di convocare l'Assemblea annuale entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2368 cod.civ.

ART. 24

Dagli utili netti deve essere dedotto quanto stabilito dalla legge per la riserva legale.

I Soci in occasione dell'approvazione del bilancio deliberano sulla distribuzione degli utili.

La ripartizione degli utili è effettuata in proporzione delle rispettive quote possedute.

Titolo 9° Scioglimento e liquidazione

ART. 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 10° Rinvio

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. La Società è tenuta al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di acquisti di lavori, beni e servizi, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 al fine di assicurare il massimo livello di traspa-

renza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

ART. 27

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, D.LGS.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.